



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 66/14/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 30/DDA/GDS – [yourbittorrent.com](http://yourbittorrent.com))**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui,*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/76, pervenuta in data 5 giugno 2014 (prot. n. DDA/0000424), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale) in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Warner Music Italia S.r.l., Universal Music Italia S.r.l. e Sony Music Entertainment Italy S.p.A, detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet yourbittorrent.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Ligabue | Arrivederci mostro*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/3856059/ligabue-arrivederci-mostro-tutte-le-faccedel-mostro-2cd-2010-eac-flac-cue-.html>;
- “*Ligabue | Campovolo 2011*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/3381085/ligabue-campovolo-2011-italian-720p-bluray-x264-kaliber-mkv.html>;
- “*Laura Pausini | Inedito*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/3015628/laura-pausini-inedito-2011-320kbps-trtd-crew.html>;
- “*Max Pezzali | Max 20*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/4688870/max-pezzali-max-20-2013-bluworld.html>;
- “*Vasco Rossi | Buoni o cattivi*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/1609361/vasco-rossi-buoni-o-cattivi-live-anthology-2004.html>;
- “*Vasco Rossi | L'altra metà del cielo*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/3408466/vasco-rossi-l-altra-meta-del-cielo-2012-bluworld.html>;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- “*Vasco Rossi | Vivere o niente*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/1783849/vasco-rossi-vivere-o-niente-2011.html>;
- “*Vasco Rossi | Il mondo che vorrei*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/349918/cd-vasco-rossi-il-mondo-che-vorrei-live-by-dobermann67.html>;
- “*Vasco Rossi | Stupido hotel*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/1298387/vasco-rossi-stupido-hotel-zip.html>;
- “*Vasco Rossi | Liberi liberi*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/1393477/vasco-rossi-liberi-liberi.html>;
- “*Vasco Rossi | Gli spari sopra*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/1382801/vasco-rossi-gli-spari-sopra.html>;
- “*Jovanotti | Safari*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/829027/album-lorenzo-jovanotti-safari-by-g-astra.html>;
- “*Jovanotti | Ora*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/733248/jovanotti-ora-deluxe-version-by-g-astra-2011-torrented.html>;
- “*Jovanotti | Backup 1987-2012*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/3934209/jovanotti-backup-1987-2012-il-bestdeluxe-edition-2012-4cd-bluworld.html>;
- “*Emma | Oltre*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/30857/cd-emma-oltre-2010-panic.html>;
- “*Emma | Sarò libera*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/4201203/emma-marrone-sara-libera.html>;
- “*Emma | Schiena*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/4523427/emma-marrone-schiene-2013-mp3-320kbps-trtd-team.html>;
- “*Zucchero | Blue 's*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/3288063/zucchero-blue-s.html>;
- “*Zucchero | La sesion cubana*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/3897380/zucchero-la-sesion-cubana-2012-bluworld.html>;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- “*Biagio Antonacci / Inaspettata*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/3290283/biagio-antonacci-inaspettata-2010.html>;
- “*Biagio Antonacci / Sapessi dire no*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/3897381/biagio-antonacci-sapessi-dire-no-specialedition-2012-2cd-bluworld.html>;
- “*Gianna Nannini / Io e te*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/3082057/gianna-nannini-io-e-te-cd-arena-rock-dvdrip-astra-idn-crew.html>;
- “*Gianna Nannini / Inno*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/4097834/gianna-nannini-2013-inno-mp3-lokotorrents.html>;
- “*Lucio Dalla / Qui dove il mare luccica*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/4261813/album-lucio-dalla-qui-dove-il-mare-luccica-g-astra-2012.html>;
- “*Marco Mengoni / Pronto a correre*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/4338391/marco-mengoni-prontoacorrere-2013.html>;
- “*Alessandra Amoroso / Amore puro*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/4881047/alessandra-amoroso-amore-puro-2013-idn-crew.html>;
- “*Alessandra Amoroso / Cinque passi in più*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/4200590/alessandra-amoroso-cinque-passi-in-pia.html>;
- “*Alessandra Amoroso / Senza nuvole*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/1742560/alessandra-amoroso-senza-nuvole-mp3-320-kbps.html>;
- “*Giorgia / Dietro le apparenze*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/2820066/giorgia-dietro-le-apparenze-special-edition-idn-crew.html>;
- “*Lucio Dalla / Henna*”, alla pagina internet  
<http://yourbittorrent.com/torrent/4281333/lucio-dalla-henna.html>;

2. Dalle verifiche condotte sul sito internet oggetto dell’istanza, che risulta raggiungibile attraverso i nomi di dominio [yourbittorrent.com](http://yourbittorrent.com) e [www.yourbittorrent.com](http://www.yourbittorrent.com), è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, tramite *download* dal sito internet [www.torntv-dl.com](http://www.torntv-dl.com) o



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

attraverso *file torrent*, riproduzioni delle opere musicali sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito è risultata, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FPM dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41;

3. Questi elementi inducevano a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

4. Con istanza DDA/77, pervenuta in pari data (prot. n. DDA/0000425), è stata segnalata sempre dalla FPM, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani), la presenza, sul medesimo sito internet [yourbittorrent.com](http://yourbittorrent.com), in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, delle seguenti opere di carattere videoludico:

- “*Mario Kart 7*” alla pagina internet <http://yourbittorrent.com/torrent/5632726/mario-kart-7-usa-readnfo-3ds-bigbluebox.html>;
- “*Mario Party 9*” alla pagina internet <http://yourbittorrent.com/torrent/3518963/wii-mario-party-9-pal-espalwii-zip.html>;
- “*New Super Mario Bros. Wii*”, alla pagina internet <http://yourbittorrent.com/torrent/5480695/new-super-mario-bros-wii-ntsc-scrubbed-patched.html>;
- “*Pokémon Black Version*” alla pagina internet <http://yourbittorrent.com/torrent/4153842/pokemon-black-version-dsi-enhanced-usa-e-exp-patched.html>;
- “*Pokémon White Version*” alla pagina internet <http://yourbittorrent.com/torrent/3549317/5594-pokemon-white-version-u-nds.html>;
- “*Pokémon X*” alla pagina internet <http://yourbittorrent.com/torrent/5445497/pokemon-x-e-contrast-0450.html>;
- “*Pokémon Y*” alla pagina internet <http://yourbittorrent.com/torrent/5445498/pokemon-y-e-contrast-0451.html>;
- “*The Legend of Zelda: Ocarina of Time*” alla pagina internet <http://yourbittorrent.com/torrent/5646611/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-3d.html>;
- “*The Legend of Zelda: Skyward Sword*” alla pagina internet <http://yourbittorrent.com/torrent/5480694/the-legend-of-zelda-skyward-sword-usa-wii-sushi.html>;
- “*The Legend of Zelda: Twilight Princess*” alla pagina internet <http://yourbittorrent.com/torrent/5215160/the-legend-of-zelda-twilight-princess-100-pt-br-for-wii-wbfs-manager.html>.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

5. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza, è emerso che sono effettivamente accessibili le opere videoludiche sopra elencate, alle pagine internet sopra indicate, tramite *download* dal sito internet [www.torntv-dl.com](http://www.torntv-dl.com) o *file torrent*, in presunta violazione degli artt. 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41.

6. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza e su quello a cui lo stesso rimanda è emerso quanto segue:

- per quanto riguarda il sito [yourbittorrent.com](http://yourbittorrent.com), il nome a dominio del sito internet oggetto delle istanze, raggiungibile attraverso i nomi di dominio [yourbittorrent.com](http://yourbittorrent.com) e [www.yourbittorrent.com](http://www.yourbittorrent.com), risulta registrato per conto della Katz Global Domain Name Trust, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, la quale risulta avere sede in 32 Maxwell Road, Singapore 069115; i contatti forniti sono il n. di telefono +65.67228356, il numero di fax +65.67258021 e l'indirizzo di posta elettronica [domaintrust@katzglobal.com](mailto:domaintrust@katzglobal.com). I servizi di *hosting*, invece, risultano verosimilmente afferenti alla società Webcc, con sede in Qinetics Solutions Sdn. Bhd. Lot 2-2, Incubator 1, Technology Park Malaysia, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia, e i contatti forniti sono gli indirizzi di posta elettronica [compliance\\_abuse@webnic.cc](mailto:compliance_abuse@webnic.cc) e [clientcare@web.cc](mailto:clientcare@web.cc); i *server* impiegati risultano riconducibili alla società Cloudflarenet - CloudFlare Inc., 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America e l'indirizzo di posta elettronica indicato è [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com); circa il 10% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;
- per quel che concerne, invece, il sito [torntv-dl.com](http://torntv-dl.com), il nome a dominio risulta registrato dalla società Internet.bs Corp., specializzata nella fornitura dei nomi a dominio, alla quale risultano verosimilmente afferenti altresì i servizi di *hosting* del sito medesimo. La società risulta avere sede in Sea Beach Boulevard, Sea Beach Estates, N-4892 Nassau, Bahamas; il contatto fornito è l'indirizzo di posta elettronica [abuse@internet.bs](mailto:abuse@internet.bs). Il gestore del sito internet non appare chiaramente identificabile, in quanto celato dalla Fundacion Private Whois con sede in Panama, Aptds. 0850-00056, Zona 15; i contatti forniti sono il numero di telefono +507.65967959 e l'indirizzo email [info@privatewhois.net](mailto:info@privatewhois.net); i *server* impiegati risultano riconducibili alla società Amazon.com Inc., San Francisco, CA, Stati Uniti d'America; circa il 5,4% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;

7. Con comunicazione del 10 giugno 2014 (prot. n. DDA/0000495), la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 30/DDA/GDS relativo alle istanze DDA/76 e DDA/77, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate, e che sussistevano le condizioni per la trattazione congiunta delle medesime in un unico procedimento istruttorio, in ragione dell'identità del sito oggetto di istanza. La documentazione afferente all'istanza DDA/77 è confluita, pertanto, nella trattazione dell'istanza DDA/76. Nella predetta comunicazione la Direzione, altresì, rappresentava di aver



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che le istanze sono pervenute da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento;

**8.** Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito *yourbittorrent.com* oggetto delle istanze, in data 10 giugno 2014 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con colui che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* dei siti *yourbittorrent.com* e *torntv-dl.com*, con la società cui risultano riconducibili i *server* impiegati, nonché con le società a nome dei quali risultano registrati i nomi a dominio dei due siti in questione. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

**9.** Con nota del 12 giugno 2014, la società CloudFlare ha presentato le proprie controdeduzioni, rappresentando di non poter esercitare alcun tipo di controllo sui contenuti del sito oggetto delle istanze e invitando a compilare il *form* dedicato al DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*);

**10.** Nonostante questa interlocuzione, che non ha dato alcun esito, le opere oggetto delle istanze continuano a rimanere raggiungibili attraverso il sito internet *yourbittorrent.com*;

**11.** Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta che il sito oggetto delle istanze ospita una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *download* o attraverso *file torrent*, ovvero codici alfanumerici di collegamento, per mezzo dei quali gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali, che il soggetto FPM dichiara essere di titolarità dei propri associati Sony Music Entertainment Italy S.p.A., Warner Music Italia S.r.l. e Universal Music Italia S.r.l., quanto alle opere di carattere sonoro, e della Nintendo Co. Ltd., associata AESVI, quanto alle opere videoludiche, detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza;

**12.** Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto delle istanze nonché a numerose altre opere digitali, di cui molte afferenti alle società per conto delle quali FPM ha presentato le istanze, ciò configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 1, 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16 e 72 e ss. e 80, della legge n. 633/41;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**13.** Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito [yourbittorrent.com](http://yourbittorrent.com), possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

**14.** L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

**15.** L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet [yourbittorrent.com](http://yourbittorrent.com), raggiungibile attraverso i nomi di dominio [yourbittorrent.com](http://yourbittorrent.com) e [www.yourbittorrent.com](http://www.yourbittorrent.com), mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito [yourbittorrent.com](http://yourbittorrent.com), mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. 1), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani